

DECRETO 5 aprile 2006

Ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra i sistemi di pesca e criteri di attribuzione e ripartizione delle quote individuali per la campagna di pesca 2006. (GU n. 100 del 2-5-2006)

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;

Vista il decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (CE) n. 51/06 del Consiglio del 22 dicembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 16 del 20 gennaio 2006 con il quale e' stato esplicitato il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da parte delle flotte comunitarie attribuendo a quella italiana, per la campagna di pesca 2006, il massimale di 4880 tonnellate;

Visto il regolamento (CE) n. 2807/83 della Commissione del 22 settembre 1983 che stabilisce le modalita' di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri;

Visto il regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario;

Visto il regolamento (CE) n. 869/04 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1936/01 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attivita' di pesca di taluni stock di grandi migratori;

Visto il regolamento (CE) n. 1984/03 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunita' un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso;

Visto il regolamento (CE) n. 2244/03 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite;

Visti i regolamenti (CE) n. 104/00 del Consiglio del 17 dicembre 1999 e n. 2318/01 della Commissione del 29 novembre 2001 concernente il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1999, che prevede un piano di razionalizzazione della pesca del tonno rosso in Italia;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000, relativo ai criteri per la gestione delle quote di cattura del tonno rosso, che prevede l'assegnazione della quota spettante ai soggetti riconosciuti, ovvero alle associazioni di produttori o ai consorzi costituiti allo scopo, anche al fine di coinvolgere direttamente le associazioni di

produttori nella gestione della pesca del tonno rosso;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000, concernente la determinazione dei criteri per la ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, recante la ripartizione della quota nazionale 2001 tra sistemi di pesca;

Visti i decreti ministeriali di pari data 23 aprile 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2001, concernenti la determinazione, per il 2001, delle quote individuali di tonno rosso rispettivamente per la pesca con i palangari e la circuizione per tonni;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2002, di riconoscimento giuridico della FEDER OP.IT la quale rappresenta la maggior parte delle catture di tonno rosso con i sistemi a circuizione e a palangaro e che attualmente rileva quale unica associazione di produttori qualificabile «soggetto» attributario di quota ai sensi del decreto ministeriale 7 febbraio 2000;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2005, recante la ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca e criteri di attribuzione, nonché ripartizione delle quote individuali per la campagna di pesca 2005, in particolare in riferimento all'art. 2, comma 3;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2006, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Ritenuta necessaria la suddivisione del suindicato TAC complessivo di 4880 tonnellate in quote specifiche per i vari sistemi di pesca del tonno rosso;

Ritenuto necessario esplicitare le quote individuali di cattura in relazione a ciascuna unità facente parte della flotta tonniera italiana aggiornata in funzione delle intervenute azioni di demolizione e sostituzione nonché delle risultanze dei procedimenti di secondo grado conclusi;

Ritenuto necessario altresì conferire ai «soggetti» di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2000 una quota complessiva pari alla somma delle quote individuali dei propri aderenti ai fini del coinvolgimento dei produttori nella gestione della pesca del tonno rosso;

Ritenuto di dover razionalizzare il sistema di dichiarazione e di monitoraggio delle quote, nel più stretto rispetto delle normative comunitarie citate;

Considerata l'opportunità di valorizzare la continuità dell'esercizio dell'attività di pesca del tonno rosso, in quanto strettamente connesso al principio di tradizionalità alla base del sistema di contingentamento;

Considerata l'opportunità di incentivare la selettività e l'economicità dell'attività di pesca del tonno rosso, che il sistema a circuizione e per sua caratteristica più selettivo del sistema palangaro;

Decreta:

Art. 1.

1. La ripartizione del TAC complessivo di 4.880,00 tonnellate per la campagna di pesca 2006 e' ripartito tra sistemi di pesca come segue:

Palangaro (LL)	488,00;
Circuizione (PS)	3.763,76;
Pesca sportiva (SPOR)	170,80;
Tonnara fissa (TRAP)	219,60;
Uncl	244,00.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni individuali per la campagna di pesca 2006 sono indicate negli allegati A e B del presente decreto in relazione a ciascuna unita' assegnataria, identificata con il numero UE, e sono state calcolate sulla base delle autorizzazioni 2005 secondo quanto previsto in base al decreto ministeriale 7 aprile 2005 recante ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca e autorizzazioni individuali per la campagna di pesca 2005 e dei criteri da esso richiamati all'art. 2.

2. Il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco degli autorizzati alla cattura del tonno rosso, e' subordinata al rispetto delle disposizioni previste dalle normativa comunitaria e nazionale, ed in particolare alle disposizioni dei regolamenti (CE) 2847/93 del 12 ottobre 1993, 2807/83 del 22 settembre 1983, 869/04 del 26 aprile 2004, 2454/93 del 2 luglio 1993, 1984/03 dell'8 aprile 2003 e 2244/03 del 18 dicembre 2003.

3. Il decreto ministeriale 14 gennaio 1999, «Piano di razionalizzazione della pesca del tonno rosso in Italia» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1999) nonche' il modello «TR» in esso previsto e' stato abrogato. L'unico modello da utilizzare e' il modello «Log book Atlantico» previsto dal regolamento (CE) 2807/83 del 22 settembre 83 - Allegato IV.

4. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cattura per una campagna di pesca, fatta salva la sussistenza di cause impeditive di forza maggiore, comporta la cancellazione dall'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno rosso.

5. L'art. 7, comma 2 del decreto ministeriale 27 luglio 2000 «Criteri di ripartizione delle quote di tonno rosso per l'anno 2001» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000) e' sostituito dal seguente: «Tutti coloro che superano la cattura individuale loro assegnata del 5% sono sanzionati con una riduzione, pari al 125% della quantita' catturata in eccesso, da computarsi sulla quota spettante per l'anno successivo».

6. La percentuale di quote autorizzate derivante dalla cancellazione dall'elenco delle imbarcazioni di cui ai punti 2 e 4 sara' ripartita fra i soggetti di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2000 (recante «Criteri per la gestione delle quote di tonno rosso») che operano con il sistema «circuizione» al fine di incentivare l'economicita' e la selettivita' che offre questo sistema.

Art. 3.

1. Il totale ammissibile di catture afferente ciascun soggetto di

cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2000 recante «Criteri per la gestione delle quote di tonno rosso», ovvero afferente ciascuna organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dei regolamenti CE nelle premesse citati, e' pari alla sommatoria delle quote individuali delle unita' aderenti a ciascun soggetto od organizzazione di produttori ed assegnatarie di quota ai sensi dell'art. 2.

2. Nell'ambito di ciascun soggetto di cui al precedente comma, e nell'ambito di ciascuna organizzazione di produttori, a partire dalla campagna di pesca del tonno rosso 2003, le quantita' non utilizzate di quota individuale possono essere compensate, fino al raggiungimento del totale ammissibile di cui al precedente comma 1, da eventuali eccedenze effettuate dagli aderenti al medesimo soggetto od organizzazione di produttori, non applicandosi le disposizioni richiamate all'art. 2.

3. I soggetti di cui al presente articolo sono tenuti ad informare la direzione generale della pesca e dell'acquacoltura delle quote assegnate e dei criteri seguiti, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2000.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato
delegato per la pesca e l'acquacoltura
Scarpa Bonazza Buora